

RG 54390/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Angelo Mambriani	Presidente
Dott. Amina Simonetti	Giudice relatore
Dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del 18 marzo 2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 54390 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:

[REDACTED] ([REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore del difensore in [REDACTED]
[REDACTED]

QUERELANTE

e

UNIVERSITA' STUDI MILANO - BICOCCA (C.F. 12621570154) in persona del Rettore *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale di Milano, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in MILANO, via Freguglia, 1.

QUERELATA

PM

PARTE NECESSARIA

CONCLUSIONI

Per l'attore:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

rigettare ogni richiesta avversaria sia preliminare sia nel merito, perché infondata e non provata in fatto e in diritto;

a) dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al Verbale n. 6 del Comitato di Coordinamento del Master MIDA dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca datato 03.08.2018 allegato al ricorso introduttivo di primo grado depositato dalla Sig.ra Maria Cristina Messa, in qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, tramite l'Avvocatura dello Stato nel giudizio incardinato dinanzi al T.A.R. Lombardia - Milano e recante R.G. n. 2781/18;

b) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;

c) ammettere consulenza tecnica grafica al fine di accertare se la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nel citato e prodotto documento siano di mano del Sig. [REDACTED] e della Sig.ra [REDACTED] ossia per accertare la autografia della scrittura, della data e della sottoscrizione suddette;

d) ordinare, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., il sequestro del Verbale n. 6 del Comitato di Coordinamento del Master MIDA dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca datato 03.08.2018 impugnato di falso.

Con riserva anche istruttoria e con richiesta di condanna di parte convenuta di spese, compensi ed onorari".

Per la convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare in via preliminare l'inammissibilità della domanda proposta nei propri confronti dal [REDACTED] da un lato per difetto interesse (e quindi anche di legittimazione) ad agire in capo allo stesso querelante e dall'altro per difetto di legittimazione passiva dell'Università convenuta: in subordine il Tribunale vorrà comunque dichiarare la nullità della domanda per mancata indicazione di idonei elementi di prova e, comunque, rigettare la stessa perché infondata e non provata in fatto e in diritto.

Con ogni riserva anche istruttoria e con richiesta di condanna alle spese della parte querelante".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell'art. 16 bis comma 9-octies

D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 19 comma 1 lett. a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. in L. 132/2015.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2 ottobre 2019, il dott. [REDACTED] ha evocato in giudizio avanti in Tribunale di Milano l'Università Studi Milano - Bicocca, chiedendo di dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al Verbale n. 6 - datato 8 marzo 2018 - del Comitato di Coordinamento del Master MIDIA dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, depositato dall'Avvocatura dello Stato (in rappresentanza e difesa dell'Università) nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. Lombardia, recante R.G. n. 2781/18.

L'attore ha chiesto, altresì, di ordinare la cancellazione dall'originale del documento delle suddette sottoscrizioni e di escluderlo dalle fonti di prova introdotte nel giudizio innanzi al T.A.R. dall'Avvocatura dello Stato (in rappresentanza e difesa dell'Università).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 marzo 2020, si è costituita in giudizio l'Università degli Studi Milano - Bicocca chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore per difetto di interesse e di legittimazione ad agire nonché per difetto di legittimazione passiva della stessa.

La convenuta ha, altresì, chiesto di dichiarare la nullità della domanda per la mancata indicazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata e non provata in fatto e in diritto.

All'udienza del 12 gennaio 2021 l'attore ha confermato - ex art. 99 disp. att. di voler proporre querela di falso del verbale n. 6 della riunione del Comitato di Coordinamento dell'Università Bicocca Master MIDIA del 3 agosto 2018.

Nel corso di tale udienza, la convenuta ha ribadito l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire in capo all'attore nella querela di falso e ha dichiarato che nel giudizio dinanzi al Tar l'Università avrebbe rinunciato ad avvalersi del documento in quanto irrilevante ai fini della decisione se ne avesse avuta la possibilità laddove controparte avesse presentato istanza di sospensione del giudizio amministrativo in relazione al giudizio di falso.

Il Giudice Istruttore - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 gennaio 2021 -, visti gli artt. 187 e 189 c.p.c., ha ritenuto di rimettere le parti innanzi al collegio in considerazione della questione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla convenuta e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 gennaio 2021, disponendo la sua sostituzione con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221, quarto comma, D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020.

Con provvedimento di trattazione scritta dell'udienza, sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. decorsi i quali la causa è stata assunta in decisione dinanzi al Collegio.

In via preliminare

La Convenuta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle avversarie domande per difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo all'attore nonché per difetto di legittimazione passiva della stessa.

Sul punto, il Tribunale osserva che la *legitimatio ad causam* (attiva e passiva), unitamente all'interesse ad agire, costituiscono le condizioni dell'azione la cui esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito.

Tra i due quesiti, quello dell'esistenza dell'interesse ad agire e quello della sua appartenenza soggettiva, è il secondo che deve avere la precedenza in quanto soltanto in presenza dei due diretti interessati può essere esaminato se l'interesse che viene prospettato dall'attore esista effettivamente e presenti i requisiti necessari.

Alla luce di tali considerazioni, occorre avere riguardo - in primo luogo - all'eccezione, sollevata dalla convenuta, relativa al difetto di legittimazione attiva in capo al dott. [REDACTED]

I. Sul difetto di legittimazione ad agire attiva dell'attore.

Secondo la prospettazione di parte convenuta, in particolare, la legittimazione attiva spetta *“unicamente a chi faccia valere un diritto in giudizio assumendo di esserne titolare [...]”*. Ciò però non avviene affatto nel giudizio di falso intentato dal [REDACTED] (Cfr. pagg. 4-5 della comparsa di costituzione e risposta).

Orbene, come è noto, la legittimazione ad agire, in particolare, si identifica nella titolarità - attiva e passiva - dell'azione.

La legittimazione attiva serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, oggetto di analisi - ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire - è la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio; ciò che rileva è, quindi, la prospettazione della domanda (Cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951).

Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ritiene superabile l'eccezione - sollevata dalla convenuta - del difetto di legittimazione attiva dell'attore, posto che dalla prospettazione della domanda emerge che il diritto - astrattamente vantato dal dott. [REDACTED] - all'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al Verbale n. 6, dell'8 marzo 2018, del Comitato di Coordinamento del Master MIDIA dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, appartiene all'attore.

Si deve, altresì, osservare che l'attore - nel momento in cui ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio - non era consapevole del fatto che la convenuta avrebbe poi dichiarato di non volersi avvalere del documento in oggetto che era stato dalla stessa prodotto innanzi al T.A.R.; la volontà di non avvalersi di tale documento è, infatti, emersa soltanto in comparsa di costituzione e risposta.

L'attore, pertanto, astrattamente titolare del diritto dedotto in giudizio, deve ritenersi legittimato a pretendere il provvedimento di tutela giurisdizionale domandato con conseguente rigetto dell'eccezione *de qua*.

II. Sul difetto di legittimazione passiva della convenuta.

Occorre, ora, scrutinare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della convenuta.

Anche la legittimazione passiva, infatti, costituisce un aspetto della legittimazione ad agire e spetta a colui nei confronti del quale il provvedimento che si domanda dovrà produrre i suoi effetti.

Come ha chiarito la Suprema Corte, la legittimazione passiva "[...] consiste nella titolarità del potere e del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata." (Cass. Civ., 28 ottobre 2015, n. 21925).

La legittimazione ad agire passiva - così come quella attiva - si fonda, dunque, esclusivamente sulla allegazione fatta in domanda e una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere un pronuncia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.

Orbene, come si è rilevato, è la convenuta ad aver prodotto nel corso del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo il documento di cui l'attore ha chiesto - in questa sede - che sia dichiarata la falsità.

Soltanto nel corso del presente giudizio la stessa ha espresso la volontà di non avvalersi di tale documento.

L'attore, quindi, - prima dell'instaurazione del presente giudizio - non poteva che individuare l'Università degli Studi Milano - Bicocca quale legittimata passiva in quanto la stessa si era avvalsa del documento *de quo* dinanzi al T.A.R..

Inoltre il documento denunciato di falso è un documento dell'Università Bicocca quindi è l'ente ad essere legittimato passivo dell'azione proposta da [REDACTED]

In considerazione di tutto quanto sopra, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.

III. Sulla carenza di interesse ad agire dell'attore.

Occorre, ora, scrutinare l'eccezione relativa al difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'attore.

Il Tribunale osserva che nella querela di falso *"l'interesse ad agire è volto al conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso"* (Cass. Civ., 15 marzo 2021, n. 7216).

La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che *"l'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce"* (Cass. Civ., 3 agosto 2017, n. 19413).

Il risultato concreto cui la proposizione della querela di falso mira è, quindi, quello di *"[...] eliminare una situazione di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudizio concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta"* (Cass. Civ., 6 aprile 2018, n. 8483); incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare del documento di cui è stata dedotta la falsità.

Orbene, le circostanze emerse nel corso del presente giudizio hanno reso evidente che la convenuta non ha mostrato di volersi concretamente avvalere del verbale di cui l'attore ha dedotto la falsità.

La convenuta ha affermato che la stessa non ha fondato alcuna pretesa - nei confronti dell'attore - sul verbale in oggetto e che *"il [...] verbale (è) del tutto irrilevante ai fini della futura decisione del TAR: l'Università lo ha infatti all'epoca depositato - assieme a vari altri documenti - al solo fine di 'accompagnare' documentalmente la ricostruzione cronologica delle vicende legate al Bando oggetto di quel giudizio [...]"* (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).

Nella comparsa di costituzione e risposta si legge, in particolare, che *“l'Università non intende avvalersi del documento impugnato di falso stante l'irrelevanza (anche probatoria) dello stesso nel giudizio amministrativo ove è stato prodotto [...]”* (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).

Anche nel corso dell'udienza del 15 settembre 2020, la convenuta ha dichiarato che *“nel corso del giudizio dinanzi al Tar [...] avrebbe rinunciato ad avvalersi del documento in quanto irrilevante ai fini della decisione se ne avesse avuta la possibilità laddove controparte avesse presentato istanza di sospensione del giudizio amministrativo in relazione al giudizio di falso, cosa che avrebbe determinato il contraddittorio sulla rilevanza di quel documento ai fini del giudizio al Tar e consentito [...] di rinunciarvi”*.

A prescindere, quindi, dal fatto che nel separato giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. è l'Università ad aver prodotto il verbale *de quo*, in questa sede la stessa ha dichiarato di non voler avvalersene.

Né l'attore ha contestato le avversarie dichiarazioni in merito all'irrelevanza del verbale *de quo* nel presente giudizio e in quello instaurato dinanzi al Giudice amministrativo dimostrando quali sarebbero, invece, le domande ovvero le eccezioni che la convenuta intenderebbe fondare sul documento di cui lo stesso ha chiesto che sia accertata la falsità.

Ne discende - dando attuazione al richiamato orientamento giurisprudenziale - la totale carenza di interesse *ex art. 100 c.p.c.* in capo all'attore.

In ogni caso, anche a prescindere dall'intenzione della convenuta di non avvalersi del documento in oggetto, la carenza dell'interesse ad agire in capo all'attore è evidente anche con riferimento a quanto dallo stesso dedotto nel corso del giudizio innanzi al T.A.R..

Sotto tale profilo, il Tribunale osserva preliminarmente che le vicende relative al giudizio amministrativo instaurato, con ricorso introduttivo, dal dott. [REDACTED] nel 2018 sono in questa sede brevemente riportate sulla base di quanto affermato dalla Convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria di replica alla comparsa conclusionale attorea e non contestato dall'attore.

Contrariamente a quanto affermato da parte convenuta (cfr. pag. 2 della memoria di replica alla comparsa conclusionale attorea), infatti, in atti non si rinvencono documenti attinenti al predetto giudizio innanzi al T.A.R..

Come si legge nella comparsa di costituzione e risposta, l'attore - prima di proporre la querela di falso in via principale innanzi a questo Tribunale - ha instaurato un giudizio innanzi al T.A.R. Lombardia (R.G. n. 2781/18) volto ad ottenere l'annullamento: i) della graduatoria Rep. Decreto Rett. D. Dir. n. 5973 del 9 ottobre 2018, nella parte in cui non considera idoneo il ricorrente essendogli stato

attribuita una votazione di quattro punti inferiore a quella richiesta per conseguire l'idoneità ii) del verbale di selezione del bando Cod. 18PF050 della Commissione giudicatrice in merito alla procedura pubblica di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico per attività di supporto al coordinamento nell'ambito del "Master Interdisciplinare sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" del 26 settembre 2018 nella parte in cui si attribuisce al ricorrente una votazione di quattro punti inferiore a quella per conseguire l'idoneità iii) di ogni altro atto a questi connesso, conseguente, consequenziale o presupposto, ancorchè non conosciuto dal ricorrente.

L'attore, nel corso del suddetto giudizio innanzi al Giudice amministrativo, ha chiesto anche la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a procedere a una nuova valutazione dei titoli del ricorrente ai fini dell'utile collocazione in graduatoria concorsuale e, nelle more di tale rivalutazione, a intimare in via cautelare all'Università di non indire un nuovo bando con i fondi del Progetto 2017-DID0057 Responsabile Prof. [REDACTED] *"al fine di evitare che, nelle more del giudizio, l'Università possa utilizzare i fondi previsti per detto bando e o che persone che non si sono iscritte possano presentare domanda e, nella denegata ipotesi, aggiudicarsi la posizione richiesta. Oltre che della condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente del danno ingiusto subito dal ricorrente per effetto del provvedimento impugnato"* (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).

Considerato ciò non si comprende quale sia il concreto ed attuale interesse dell'attore ad ottenere una pronuncia di accertamento della falsità del verbale *de quo* in quanto le domande proposte nel giudizio innanzi al Giudice amministrativo - evidentemente - presuppongono la validità del verbale del 3 agosto 2018 con cui il Comitato di Coordinamento del Master Universitario sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza aveva proposto all'Università l'attivazione di un bando per attività di supporto e coordinamento, proprio quel concorso attivato dall'Università, al quale il dott. [REDACTED] ha partecipato nell'ambito del quale la Commissione ha formato la graduatoria impugnata dinanzi al T.A.R... Il ricorso amministrativo si fonda sull'asserita illegittimità della graduatoria finale relativa alla procedura concorsuale avviata in conformità a quanto proposto dal Comitato di Coordinamento dell'Università degli Studi di Milano nel corso della seduta del 3 agosto 2018, di cui qui il dott. [REDACTED] sostiene la falsità delle firme di due dei componenti che composero la riunione.

È in tale verbale del 3 agosto 2018, dunque, che si dà atto del fatto che il Comitato di Coordinamento dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca ha proposto al Direttore Generale - con riferimento al "Master interdisciplinare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" - *"l'attivazione di un bando per attività di supporto al coordinamento (e) [...] l'attivazione di un bando per attività di elaborazione report e studi"* e la nomina della "Commissione Giudicatrice" (cfr. doc. 1 attoreo).

In conformità a quanto indicato nel richiamato verbale è stato, poi, bandito il concorso pubblico n. 18PF050, nell'ambito del quale il dott. [REDACTED] non è stato considerato idoneo essendogli stata attribuita una votazione di quattro punti inferiore a quella per conseguire l'utilità.

Rispetto al giudizio amministrativo, pertanto, il dott. [REDACTED] non aveva interesse a chiedere l'accertamento della falsità del verbale con cui si era dato avvio alla suddetta procedura concorsuale, avendo l'interesse contrario a veder svolgere il concorso al quale ha partecipato, la contestazione dell'esito della valutazione da parte della Commissione presuppone la validità del bando del concorso e non il suo contrario.

Ciò trova conferma nel fatto che l'odierno attore non ha attivato - nel corso del giudizio amministrativo ove, peraltro, (secondo quanto riferito dalla Convenuta a pag. 3 della memoria di replica) aveva già dedotto la falsità dei documenti avversari - l'"Incidente di falso" di cui all'art. 77 del Codice del processo amministrativo che prevede che *"Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente."*

Se il Giudice amministrativo, pur in assenza della prova - da parte del dott. [REDACTED] - della previa proposizione di querela di falso ovvero della richiesta di fissazione di un termine entro cui proporla innanzi al tribunale ordinario competente, ha scrutinato la controversia, significa che quest'ultima - ai sensi dell'art. 77, secondo comma, del Codice del processo amministrativo - avrebbe potuto comunque essere decisa indipendentemente dal documento *de quo*.

Nel corso del presente giudizio, peraltro, l'attore non è stato in grado di chiarire quale fosse il suo interesse a far dichiarare la falsità del verbale in oggetto, essendosi limitato ad affermare astrattamente che lo stesso *"[...] ha interesse che il documento in questione venga dichiarato falso erga omnes al fine dell'apertura di altri procedimenti di natura civilistica avverso l'università e avverso i componenti della commissione esaminatrice che l'hanno diffamato in atti"* (cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale).

L'unica precisazione relativa all'asserito interesse ad agire si rinviene nella comparsa conclusionale attorea nella parte in cui l'attore ha affermato che *"[...] se tale atto venisse dichiarato falso, decadrebbe anche il verbale della commissione esaminatrice del bando in cui sono presenti affermazioni diffamanti nei confronti dell'attore querelante, permettendogli, tra l'altro, di intraprendere contro l'Università un'azione civile di risarcimento danni per tutto quanto causato in suo pregiudizio [...]"* (cfr. Pag. 6 della comparsa conclusionale)

Sul punto, il Tribunale rileva che rispetto alla suddetta prospettazione l'accertamento della falsità del documento *de quo* è irrilevante.

L'azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. per lesione della reputazione personale può essere, infatti, promossa indipendentemente dall'accertamento della falsità del verbale in oggetto.

Il carattere diffamatorio delle dichiarazioni costituisce un elemento di natura oggettiva che prescinde dalla falsità del documento nel quale le stesse sarebbero riportate.

L'accertamento della carenza di azione per difetto della condizione dell'interesse ad agire assorbe ogni questione sulla eccezione, sollevata in via subordinata dalla convenuta, di nullità della citazione per querela di falso per carente indicazione delle fonti di prova. Si osserva comunque, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, che l'attore ha allegato all'atto di citazione una serie di documenti (cfr. docc. 1,2,3,4) dai quali - a suo dire - si evincerebbe *"che le firme di cui oggi si contesta l'autenticità nella presente querela di falso non sono state poste né da [redacted] né da [redacted]"* (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Sempre nell'atto di citazione ha chiesto, altresì, *"che venga ammessa consulenza tecnica grafica al fine di accertare se la scrittura, la data e la sottoscrizione che figurano nel citato e prodotto documento siano di mano del [redacted] e della [redacted] [redacted] ossia per accertare l'autografia della scrittura, della data e delle sottoscrizioni suddette"* (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), quindi non si ravvisa in alcun modo la nullità rilevata dall'Università Bicocca.

Sulla liquidazione delle spese

Le spese di giudizio vengono liquidate nel rispetto del principio di soccombenza e quindi:

il dott. [redacted] deve essere condannato al pagamento in favore dell'Università degli Studi Milano – Bicocca delle spese di lite che, considerati la non particolare complessità del processo, il valore della causa al suo esito e le disposizioni del D.M. n. 55 del 2014, si liquidano in € 2.700,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dal dott. [redacted] per difetto di interesse ad agire dello stesso;
- 2) condanna il dott. [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che si liquidano in € 2.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa di legge.

Milano 18 Marzo 2021

Il Giudice est.

Amina Simonetti

Il Presidente

Angelo Mambriani